



Allegato B

CAPITOLATO TECNICO

Procedura n. 302/2015, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di produzione post-produzione di video per la rappresentazione e la valorizzazione delle identità delle Regioni e delle Province autonome italiane da trasmettere all'interno del Sito Espositivo Expo Milano 2015.

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento dei servizi di realizzazione video promozionali dedicati a ciascuna Regione e Provincia Autonoma italiana che verranno trasmessi all'interno del Padiglione Italia nel corso dell'Evento;

In particolare, la presente procedura ha per oggetto la realizzazione di:

1. produzione e post-produzione n. 21 filmati promozionali dedicati, originali, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

- video in HD e audio Dolby, della durata di 5 minuti circa ciascuno, con versione breve di 1 minuto,
- ciascun Video verrà editato in 8 lingue (italiano, cinese, inglese, spagnolo, portoghese, russo, giapponese e francese) ed, in particolare, la versione cinese verrà anche sottotitolata in mandarino;
- i 21 video dovranno esprimere l'identità di ciascun territorio, in coerenza con il tema di potenza e di "Vivaio" del Padiglione Italia.
- è richiesta una produzione che complessivamente abbia una immagine coordinata omogenea, che sottolinei la diversità del territorio e della cultura delle diverse regioni, ma con uno stile e un taglio editoriale comune;

2. n°4 Interviste (video e audio) con la tecnica senza domande "on-camera" a personaggi noti di vari ambiti all'interno di una rosa di nomi indicati da Padiglione Italia e tra i quali l'Appaltatore potrà ingaggiare i 4 protagonisti;

Expo 2015 S.p.A.

Sede legale: Via Rovello, 2
20121 Milano - Italy
T +39.02.89459400/499
F +39.02.89459492

Iscrizione Registro Imprese
di Milano 06398130960
P.Iva e C.F. 06398130960
R.E.A. 1890226 Milano
www.expo2015.org



3. composit-edit finale delle 4 interviste per creare un'unica sequenza ed installazione e realizzazione della parte grafica on screen che faccia sia da contenitore che da cornice alle interviste, oltre che possibili testi e sottopancia.

I costi di ingaggio dei personaggi noti sono inclusi nel prezzo di appalto.

Specifiche Tecniche:

- video sorgente in HD e audio Dolby che potranno richiedere successivi adattamenti di formato per i vari media, e adattamenti temporali a seconda della durata richiesta;
- ciascun Video verrà editato in 8 lingue (italiano, cinese, inglese, spagnolo, portoghese, russo, giapponese e francese) ed, in particolare, la versione cinese verrà anche sottotitolata in mandarino;
- per l'utilizzo dei video senza audio sarà necessario prevedere sia sottotitolazione nelle stesse 8 lingue su esposte sia un eventuale montaggio differenziato;
- è richiesta una produzione che complessivamente abbia una immagine coordinata omogenea, con uno stile e un taglio editoriale comune, comprensivo della titolazione di ogni video;
- I video devono comprendere la licenza d'uso All Media Worldwide e le colonne sonore originali su tutti i supporti;
- La scelta musicale dovrà rispettare i criteri di economicità di Expo;
- L'affidamento dovrà altresì comprendere anche i costi relativi al doppiaggio dei video prodotti e tutte le attività di post-produzione fino al montaggio e all'editing finale di ogni video.

ART. 1 BIS – Servizio opzionale

Expo si riserva di affidare al medesimo appaltatore:

- la produzione, post- produzione, montaggio di un magazine televisivo in video sorgente in HD e audio Dolby della durata di 25 minuti da trasmettere sui canali satellitari a disposizione di Expo, sui media video degli alberghi e strutture ricettive, Tour operator, (italiani ed esteri), così come i Paesi (partecipanti e non), in 8 lingue (italiano, cinese, inglese, spagnolo, portoghese, russo, giapponese e francese), per finalità divulgative dell'Evento universale, per il periodo antecedente l'Evento sino al 31 Ottobre 2015.



ITALIA



1. In virtù di tale ultima finalità occorrerà prevedere la possibilità di personalizzazione dell'ultima parte del magazine per renderlo adatto alla distribuzione nei singoli paesi interessati. La struttura del magazine deve essere articolata sulle seguenti puntate:
 - a. n.1 puntata: **sino al 30 aprile 2015;**
 - b. n. 1 puntata speciale in occasione dell'inaugurazione di Expo Milano 2015, da rilasciarsi il **1 Maggio 2015;**
 - c. n. 26 puntate: dal **1 maggio al 31 ottobre 2015.**
2. I contenuti del magazine devono attenersi alle seguenti linee editoriali:
 - a. La puntata da trasmettere entro il 30 Aprile affronterà tutte le tematiche di Expo e sarà costruita come un magazine di trend dallo stile glamour che racconta per immagini l'essenza di Expo.
 - b. La puntata di inaugurazione sarà un vero e proprio "Instant Mag" rilasciato il giorno dell'inaugurazione per consentire a tutti i Paesi di avere le immagini quasi in diretta dell'apertura dell'evento.
 - c. Le 26 puntate dal 1 maggio al 31 ottobre racconteranno oltre alle tematiche generali e a focus sui Paesi presenti anche il meglio della settimana trascorsa e gli eventi principali che si susseguiranno dentro e fuori Expo.

Si precisa che i servizi sopra descritti sono da considerarsi meramente opzionali. Expo potrà, dunque, richiedere l'attivazione mediante l'emissione di un ordinativo di fornitura, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Pertanto, i servizi opzionali non sono in alcun modo impegnativi, né vincolanti per Expo 2015 S.p.A. durante il periodo di vigenza contrattuale. L'appaltatore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi da Expo fino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE

Nell'ipotesi in cui a fronte di sopravvenute esigenze, si presenti la necessità, Expo emetterà l'Ordinativo di Fornitura, attivando il servizio opzionale.

In particolare, l'Ordinativo contiene l'indicazione nel dettaglio dei video richiesti, ivi compreso il sistema di aggancio e di sostegno, luogo di installazione, nonché eventuali personalizzazioni richieste.

Expo provvede a contattare il/i Fornitore/i e ad emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base dello ribasso percentuale offerto, applicato all'elenco prezzi allegato al presente Capitolato, che costituisce l'atto formale con il quale si dà materialmente avvio alla fornitura.

Immediatamente dopo, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione al Responsabile dell'Ordinativo, l'Appaltatore si obbliga ad avviare le prestazioni richieste secondo le modalità indicate.

I suddetti termini si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse dal D.E.

L'Appaltatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al D.E. l'eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la fornitura entro i termini prescritti.

Art. 2 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario del servizio dovrà svolgere a regola d'arte tutte le attività oggetto dell'affidamento, come dettagliatamente individuate e descritte nell'art. 1 del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, eseguire le suddette attività, nell'osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la Stazione Appaltante stessa fornirà. In particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase .

Nell'espletamento del servizio l'aggiudicatario si obbliga a:

- 1) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata, nell'interesse di Padiglione Italia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi fornite;
- 2) dedicare allo svolgimento del servizio personale professionalmente qualificato;
- 3) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;
- 4) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare Padiglione Italia, senza la preventiva esplicita autorizzazione di Expo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stazione appaltante;
- 5) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa che dovrà intrattenere per conto di Expo;
- 6) stipulare coperture assicurative come previsto all'art. 11 del presente Capitolato;
- 7) qualora necessitasse l'ingresso al sito Espositivo, di rispettare le norme dei Regolamenti emessi da Expo 2015 S.p.A. in materia di regolamentazione degli accessi e della logistica



Sono a carico dell'aggiudicatario:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio compreso l'eventuale ingaggio dei soggetti intervistati;
 - i rischi connessi all'esecuzione;
 - tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto.
- 8) ottenere a propria cura e spese e a tenere a disposizione di Expo le dichiarazioni delle persone che parteciperanno alla realizzazione dei Video oggetto del presente contratto, dalle quali risulti che nulla esse avranno da opporre e/o richiedere a chiunque utilizzi i video stessi in qualsiasi sede
- 9) applicare nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione dei video i relativi contratti collettivi di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge

Art. 3 – Originalità

L'aggiudicatario si impegna a realizzare specificamente per la Stazione Appaltante, il materiale video oggetto dell'affidamento, garantendo che detto output abbia carattere di originalità.

Considerata la ristrettezza dei tempi ciascun video consisterà in parte nella realizzazione di nuove riprese e in prevalenza nell'utilizzo di materiale d'archivio focalizzato su immagini e riprese, anche aeree, delle bellezze naturali, paesaggistiche e artistiche di ogni Regione italiana che la rappresenti nelle quattro stagioni e racconti la storia degli ultimi 10 anni.

Art. 4 – Corrispettivo

L'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi affidati, per la durata del presente Contratto, a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso ed invariabile pari all'importo a base d'asta decurtato dello sconto offerto in sede di gara.

Art. 5 – Pagamenti e modalità di rendicontazione

1. I pagamenti verranno corrisposti con le seguenti modalità e tempistiche:

- il 10% del corrispettivo alla scadenza della prima fase di entrambi i cronoprogrammi di cui all'art. 7;
- il 40% del corrispettivo alla scadenza della seconda fase del cronoprogramma dei 21 video di cui all'art. 7;
- il 40% del corrispettivo alla scadenza della terza fase del cronoprogramma dei 21 video di cui all'art. 7 ;



- il 10% alla avvenuta verifica di conformità con esito positivo di cui all'art. 8 bis.

2. Il pagamento sarà effettuato da Expo entro 60 giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, emesse secondo la cronologia di cui sopra, sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa ai sensi della legge n. 136/10 e s.m.i., previa acquisizione del parere di conformità del Direttore dell'esecuzione e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

I pagamenti dell'importo destinato a compensare gli oneri relativi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 106/09, in tema di sicurezza, saranno effettuati unitamente alle rate di cui sopra.

3. La fattura predisposta dall'Impresa in virtù dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni affidate dovrà contenere il riferimento al contratto stesso, il CIG, l'indicazione della tipologia di servizio e dovrà essere intestata ad Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2 ed ivi spedita per la liquidazione alla c.a. della Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo – Via Rovello 2, 20121 Milano e inviata all'indirizzo PEC amministrazione@expo2015.org

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010, in sede di liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il presente articolo si applica anche nell'ipotesi di attivazione dei servizi opzionali.

Art. 6 Durata del contratto

Il Contratto decorrerà dalla data della stipula e avrà durata sino alla completa esecuzione del servizio prevista per il 31 ottobre 2015. In deroga all'art. 11, comma 5 e per l'effetto dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante autorizza il Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento ad inviare all'aggiudicatario provvisorio la comunicazione di aggiudicazione definitiva nelle more del controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva la facoltà di disporre la revoca in caso di mancata prova dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara.

Art. 7 - Tempistiche e cronoprogramma delle attività

La produzione e post-produzione dei n. 21 filmati promozionali dovrà essere eseguita entro le scadenze di seguito indicate:



FASE 1 : 5 giorni	Verifica con Padiglione Italia sulla scelta del materiale girato e quello d'archivio
FASE 2: 20 giorni	Verifica con Padiglione Italia dei semi definitivi man mano che vengono realizzati
FASE 3: 10 giorni	Consegna a Padiglione Italia dei video finali completamente finalizzati man mano che vengono realizzati

Il presente cronoprogramma si applica per quanto compatibile anche ai servizi opzionali.

Le quattro interviste dovranno essere consegnate entro il 15 Aprile 2015, secondo il seguente cronoprogramma:

FASE 1: 5 giorni	Verifica con Padiglione Italia dei soggetti da intervistare, dello stile visivo dell'intervista e del piano di produzione delle interviste
FASE 2: 7 giorni	Verifica con Padiglione Italia del premontato di ogni singola intervista man mano che vengono realizzate
FASE 3: 7 giorni	Verifica del premontato delle 4 interviste in un'unica sequenza
FASE 4: 5 giorni	Consegna del montaggio finale

Art 8 - Raccordo con la Committenza

L'aggiudicatario dovrà gestire le attività in stretto coordinamento e raccordo con la Stazione Appaltante nominando, all'interno della struttura organizzativa di cui si avvarrà in fase di esecuzione dell'incarico, un Referente del servizio che dovrà lavorare in accordo con il Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante per tutte le attività legate alla pianificazione ed al controllo dei servizi, reperibile per tutta la durata dell'appalto.

Il Responsabile Unico del Servizio avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- curerà i rapporti con Padiglione Italia e con il D.E.C. (Direttore Esecuzione Contratto);
- avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dell'Esecuzione, relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio del Contratto;
- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;



Il Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante è responsabile della direzione e del coordinamento del servizio, nonché della verifica del regolare andamento dello stesso da parte dell'aggiudicatario

Il Direttore dell'Esecuzione esaminerà lo stato e la condotta di gestione dei servizi, con il supporto della Direzione Artistica di Padiglione Italia, avvalendosi pertanto di referenti tecnici e di altre figure professionali impegnate nel monitoraggio delle attività contrattuali. Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione delle attività dovrà essere indirizzata all'attenzione del Direttore dell'Esecuzione da parte del Responsabile Unico del servizio secondo le modalità concordate.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Referente responsabile, l'aggiudicatario si impegna a indicare un soggetto di pari professionalità che potrà essere nominato solo previa accettazione da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità. Qualora al controllo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente Capitolato d'onori o al successivo contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penalità di cui all'art. 15.

Art. 8 bis – Verifiche di conformità

Tutte le prestazioni oggetto del contratto saranno sottoposte a verifica di conformità, secondo le modalità di seguito indicate.

In particolare, entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla data di esecuzione delle prestazioni, i servizi eseguiti saranno sottoposti a verifica da parte della Committente in contraddittorio con l'Impresa. Solo in caso di esito positivo di tale verifica l'Impresa potrà procedere alla fatturazione secondo le modalità di cui al presente Capitolato e allo Schema di contratto.

La verifica di conformità verrà eseguita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'Impresa.



Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto un apposito **“Verbale di verifica di conformità”** in contraddittorio con l’Impresa.

Nel corso della Verifica da parte della Committente/Amministrazione, l’appaltatore dovrà garantire, senza alcun onere aggiuntivo, il supporto alle attività di verifica.

In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari per la Verifica di conformità.

Art. 9 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Inoltre, in conformità alla vigente normativa, i rapporti contrattuali tra l’appaltatore ed i propri fornitori e/o contraenti, nonché i rapporti contrattuali tra gli affidatari e/o contraenti in questione e tutti i soggetti della successiva filiera delle imprese come definita dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l’Appaltatore assume per sé e per i propri affidatari, a pena di nullità dei relativi contratti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai detti rapporti contrattuali. I contratti in questione saranno risolti di diritto se le relative transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dai predetti obblighi.

Art. 10 – Garanzie di esecuzione del contratto

L’aggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo, determinato in ragione del 10% dell’importo contrattuale, In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la



garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.lgs 163/2006 le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 22000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea Uni EN Iso 9001/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari come previsto all'art 75 comma 3 (novellato) del D.Lgs. 163/2006 e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà inoltre essere corredate da autentica notarile circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione della regolare e completa esecuzione del servizio svolto.

Art. 11 - Assicurazioni

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili ai fornitori stessi, anche se eseguite da parte di terzi.



L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto di Expo e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Impresa.

L'Impresa si impegna a presentare copia delle seguenti polizze assicurative stipulate con primaria Compagnia Assicurativa che dovranno essere efficaci per tutta la durata del Contratto:

- polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, arrecati durante l'erogazione della fornitura, con un massimale per sinistro non inferiore ad 3.000.000€ (euro tremilioni/00), senza alcun sotto-limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti;
- polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso prestatori d'opera a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale nell'esercizio delle prestazioni contrattuali tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno ad essi correlato, con un massimale minimo di 2.500.000€ (euro duemilionicinquecentomila/00) per prestatore d'opera ed 5.000.000€ (euro cinquemilioni/00) per evento.

Dette polizze dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti di Expo, salvo il caso di dolo.

Dette polizze, infine, dovranno essere preventivamente approvate dall'ente appaltante.

In merito alle suddette coperture assicurative si precisa quanto segue:

- Expo 2015 S.p.A. è da considerarsi Terzo.
- dovranno essere stipulate presso primaria compagnia di assicurazione e dovranno avere durata pari a quella del contratto.
- dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti di Expo 2015 S.p.A., salvo il caso di dolo.
- L'aggiudicatario dovrà produrre copia delle relative polizze all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 12 – Cessione di contratto e di credito – Subappalto



Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, è fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto d'appalto, a pena di nullità della cessione medesima. Resta salva la facoltà, in tali ipotesi, di dichiarare risolto di diritto il Contratto, di incamerare la cauzione definitiva e di richiedere ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e della l. n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Ai fini degli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'impresa subappaltatrice avrà gli stessi obblighi dell'impresa appaltatrice.

Art. 13– Responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del Contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e relativi allegati.

Art. 14– Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto

L'aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi

sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato.

Art. 15– Penali e modalità di applicazione

In caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 saranno applicate le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto di uno degli obblighi di cui al precedente art. 2 la penale sarà di 200€ (euro duecento/00) per ogni violazione accertata;
- nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma delle attività di cui all'art. 7 la penale sarà pari a 1.000€ (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo per un massimo di 7 giorni consecutivi, trascorso tale termine sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere ai sensi del successivo art. 19;
- per ogni violazione agli obblighi contrattuali, ove non diversamente sanzionata, la penale sarà di 100€ (euro 100/00).

Resta fermo che l'importo della penale sarà valutato sulla base della gravità e delle potenziali conseguenze derivanti dall'inadempienza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, con particolare riguardo a quelle inadempienze che possano causare gravi danni all'immagine della committenza e dell'Evento, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa, addebitandone la totalità degli oneri sostenuti all'aggiudicatario e riservandosi comunque il diritto alla penale ed al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione notificata da parte della Stazione Appaltante via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'aggiudicatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute



tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario le relative penali.

Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento.

Le penali regolate dal presente articolo si applicano per quanto compatibili anche ai servizi opzionali disciplinati dal presente Capitolato.

Art. 16 - Clausola di Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare, salvo autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, a terzi - che non siano in rapporto di dipendenza e/o collaborazione con la società - i dati e/o le informazioni derivanti dall'attuazione del rapporto contrattuale con Expo 2015 S.p.A. in ottemperanza al presente Capitolato. Tale impegno non comprende dati e/o informazioni di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi.

Art. 17 - Norme di Sicurezza

L'aggiudicatario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto di cui all'art. 1 nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e tutela dell'ambiente e, in ogni caso, dovranno svolgersi in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto utilizzando macchine, utensili e attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08) e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto compreso l'obbligo di rispettare la normativa in materia di verifiche periodiche e omologazione.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale e si assume ogni responsabilità ad ogni effetto, sia verso i propri dipendenti che verso i terzi, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. In particolare, l'aggiudicatario dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità esclusiva, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e danni all'ambiente, in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Si precisa che, al concorrente che risulterà aggiudicatario provvisoriamente della procedura, ai fini della valutazione dell'Idoneità Tecnico Professionale (così come previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008), sarà richiesto - già in sede di verifica dei requisiti di capacità tecnico-

economica - di esibire anche il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, cit. L'aggiudicatario, in caso di subappalto, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, con le stesse modalità previste per tale adempimento a carico della Stazione Appaltante.

Art. 18 - Protocollo legalità

Con la presentazione dell'offerta, i Concorrenti si impegnano all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012, della Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia elaborate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi opere, nonché dell'Atto Aggiuntivo Anticorruzione del 03.10.2014, consultabili sul sito internet <http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/legalita/protocollo-di-legalita>.

L'accertamento di gravi inosservanze delle prescrizioni contenute nei documenti di cui sopra costituisce causa di esclusione dalla gara.

I concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione ad accettare una clausola contrattuale che disponga la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell'aggiudicatario delle clausole 1) e 2) contenute all'art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13 febbraio 2012.

Fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, costituisce, altresì, causa di esclusione dalla gara o di risoluzione immediata del contratto stipulato con l'aggiudicatario, la commissione da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle Clausole n. 1 e 2 del Protocollo di Legalità, stipulato con la Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012, l'aggiudicatario si impegna a:

- a) dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a Expo 2015, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.;
- b) denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso

dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori della denuncia sono informate Expo 2015 e la Prefettura.

La violazione di quanto contenuto ai precedenti punti a) e b) comporterà la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 19 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono che il contratto d'appalto potrà essere risolto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento, ferma restando l'applicazione delle procedure di intervento sostitutivo previste dagli artt. 4, 5 e 6, D.P.R. n. 207/2010;
- inadempimenti delle norme in materia di sicurezza.

2. Expo si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida, con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di inadempimento, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali ed in particolare nei seguenti casi:

- revoca o sospensione delle autorizzazioni/licenze per l'esercizio dell'attività;
- accertamento di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non autorizzato, cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014, la commissione da parte dell'aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati;
- violazione da parte dell'aggiudicatario delle clausole 1) e 2) contenute all'art. 4 del Protocollo di



legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13 febbraio 2012 e reperibile sul sito internet <http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/legalita/protocollo-di-legalita>;

- violazione da parte dell'aggiudicatario delle clausole a) e b) contenute nell'art. 3, comma 1 (iii) dell'atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità di cui sopra, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al Protocollo di legalità;
- applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza;
- mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale;
- qualora venga irrogata in capo all'appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle Attività, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- qualora l'Appaltatore violi le previsioni del Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Milano ed Expo 2015 S.p.A.;
- qualora l'appaltatore non denunci qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- qualora l'appaltatore non denunci all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del Contratto anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle Attività;
- qualora l'appaltatore non comunichi ad EXPO ed all'Autorità giudiziaria tentativi di concussione



subiti, risultanti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

- qualora, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, emergano accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'appaltatore;
- qualora l'appaltatore non esegua le attività contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee Guida per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena Expo 2015 S.p.A. avrà comunicato all'appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Expo 2015 S.p.A..

3. In ogni caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, che resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti ad EXPO dallo scioglimento del Contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra indicate, Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica della procedura di gara, ai sensi dell'art. 140 d.lgs. n. 163/2006.

5. La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, l'incameramento di diritto della cauzione definitiva restando salvo ed impregiudicato il diritto di Expo 2015 S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20 - Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile od inopportuna la continuazione.

In particolare la Stazione Appaltante si riserva di recedere unilateralmente dal contratto qualora non venissero rispettate le scadenze previste e/o concordate, come indicato al precedente articolo 7.

In tal caso la Stazione Appaltante terrà indenne la ditta aggiudicataria unicamente delle prestazioni effettuate sino a quel momento.



In applicazione dell'art. 94 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 6, del citato d.lgs. n. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipulazione dello stesso. La facoltà di cui ai precedenti paragrafi viene esercitata mediante invio, da parte della Stazione Appaltante, di apposita comunicazione scritta all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata a/r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a corrispondere all'aggiudicatario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, nonché le spese sostenute alla medesima data. Resta esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 21 - Diritti di proprietà intellettuale

L'aggiudicatario concede il diritto di utilizzo dei video per finalità istituzionali e promozionali ed Expo potrà concedere licenza d'uso dei Video, per finalità non commerciali e non in esclusiva alle Regioni, alle Istituzioni italiane ed internazionali ed alle emittenti internazionali.

I video relativi alle interviste rimangono nella piena disponibilità di Expo S.p.A.

L'aggiudicatario dovrà indennizzare Expo 2015 S.p.A. per qualsiasi spesa o danno (incluse le ragionevoli spese legali necessarie) in caso di reclamo a Expo 2015 S.p.A. da parte di terzi a causa di violazioni delle garanzie fornite dall'aggiudicatario.

Nello svolgimento delle attività l'aggiudicatario si impegna ad assolvere agli obblighi attinenti alla tutela dei diritti di immagine e relativi ai diritti SIAE. I prodotti realizzati nell'espletamento del servizio rimangono di proprietà piena ed assoluta di Expo 2015, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all'utilizzazione economica, al diritto patrimoniale nonché ad ogni eventuale modificazione ritenuta opportuna.

È fatto divieto all'aggiudicatario e ai membri dello staff di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Expo 2015.

Art. 22 Aumento e Integrazione



Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di apportare un aumento ovvero integrazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto e nei suoi allegati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni integrative.

Art. 23 Disposizioni particolari

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

Art. 24 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

Art. 25 Trattamento dei dati

L'aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte di Expo 2015 S.p.A ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Tale Soggetto non potrà in alcun modo utilizzare i dati personali inerenti al servizio oggetto della presente gara, né consentirne l'utilizzazione da parte di terzi, se non per le finalità di cui alla presente lettera. È fatto obbligo a tale Soggetto, quale incaricato del trattamento, e ad eventuali Società terze che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con lo stesso, di rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le indicazioni di seguito fornite, con ciò obbligandosi a tenere sollevata ed indenne Expo 2015 da eventuali conseguenze dannose che a tal fine dovessero verificarsi

Art. 26 Modello 231/01 e Codice Etico di Expo 2015 S.p.A.

L'aggiudicatario, dichiarando di conoscere ed accettare il Modello 231/01 ed il Codice Etico di Expo 2015 S.p.A., predisposti in attuazione del Decreto Legislativo n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicati sul sito web www.expo2015.org nella Sezione <http://www.expo2015.org/expo-in-chiaro/governance>, si obbliga ad osservarne le norme e le regole comportamentali, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti.



L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di Expo 2015 S.p.A.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello 231/01 e nel Codice Etico, nonché l'inosservanza dell'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste sopra descritte darà la facoltà ad Expo 2015 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'impresa fornitrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d'oneri, si rinvia a quanto disposto dalla lettera d'invito, alle norme del codice civile nonché alle altre norme vigenti in materia.

Allegati:

- Listino Prezzi Servizi opzionali.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Christian Malangone
(documento firmato digitalmente)